



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

Procedura di gara per la selezione di un socio privato di minoranza della società RetiAmbiente s.p.a. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'A.T.O. Toscana Costa.
CIG: 3744137F94.

ELENCO DEFINITIVO RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SUL BANDO

Quesito n. 1:

Nel disciplinare all'art.3, comma 5.3, è richiesto di *"avere realizzato un fatturato medio annuo, nel triennio 2008-2010, non inferiore ad € 100.000.000 (€ cento milioni/00) per lo svolgimento delle attività di "gestione di rifiuti urbani ed assimilati" intendendosi per tale la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, incluse le attività di gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, trattamento ai fini del recupero e smaltimento, le attività di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, commercializzazione e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati"*

Si chiede di specificare se per il calcolo del fatturato medio annuo per lo svolgimento delle attività di "gestione di rifiuti urbani ed assimilati" devono essere prese in considerazione le attività di gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, il trattamento ai fini del recupero e dello smaltimento, le attività di raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento, la commercializzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati oppure se è sufficiente che vengano prese in considerazione anche solo alcune delle parti delle attività sopra citate.

Risposta:

In relazione alla previsione di cui all'art. 3, comma 5.3. del Disciplinare, il fatturato medio annuo richiesto può riferirsi ad una o più delle attività ivi indicate e ricomprese nella nozione di "gestione integrata dei rifiuti urbani".

Quesito n. 2:

Nel disciplinare all'art. 3, comma 7, si prevede che *"Sempre alla condizione che il complesso delle imprese riunite, associate o consorziate sommi il totale dei requisiti di cui al punto 5, questi possono essere dimostrati cumulativamente, fermo restando che i requisiti di esperienza di gestione finanziaria di cui ai punti 5.1. e 5.3., devono rispettivamente fare capo, almeno per il 40%, ad una singola impresa"*.

Si chiede di specificare se la percentuale minima del 40% dei requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.3 deve essere inteso come "quota maggioritaria" e pertanto posseduto dalla società Capogruppo/Mandataria che eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria, oppure se potrà essere posseduto da una qualsiasi delle imprese costituenti il raggruppamento.

Risposta:

La condizione che nel raggruppamento vi sia un'impresa che soddisfi almeno il 40% dei requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.3 del Disciplinare, non deve necessariamente essere soddisfatta dall'impresa che assume il ruolo di capogruppo/mandataria.

Quesito n. 3:

Siamo a chiedere conferma se i concorrenti interessati a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, possano soddisfare la richiesta relativa al possesso di uno o più requisiti previsti ai punti 5.1, 5.2, 5.3 del disciplinare di gara, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, come previsto dall'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 163/2006 e s.m.i.

Risposta:

L'istituto dell'avvalimento è strettamente correlato alla disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, presupponendo l'esistenza di un'impresa ausiliaria cui viene commissionata l'esecuzione di una parte dei lavori, servizi e forniture oggetto della gara, esso non appare compatibile, *così come disciplinato dal d.lgs. 163/06*, con questa fase della procedura. Diversa la valutazione che potrà eventualmente farsi nelle fasi successive ed in particolare nel momento in cui si provvederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 3, punto 9, del disciplinare, degli "specifici compiti operativi" da affidare al socio privato.

Ciò premesso, occorre tuttavia precisare come costituisca un principio consolidato del diritto comunitario quello per cui un'impresa appartenente ad un gruppo possa valersi, ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, dei requisiti propri di altra impresa appartenente al medesimo gruppo della prima (*Corte di Giustizia CE, C-389/92, Ballast Nedam Groep I*). Ciò corrisponde alla nozione comunitaria di impresa, la quale pone l'accento sulla unitarietà del soggetto economico, indipendentemente dalla distinta personalità giuridica delle singole società. Parimenti, si evince sempre dal diritto comunitario che un operatore economico che concorra ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica possa comunque "fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi". Tale previsione, inserita nella direttiva 2004/18 CE (art. 47, par. 5) può ritenersi espressione di un principio generale, applicabile anche al di fuori della specifica disciplina dei pubblici appalti.

Facendo applicazione di questi principi e ferma restando l'inapplicabilità dell'istituto dell'avvalimento così come specificamente e strettamente configurato – per altri fini – nel d.lgs. 163/06, nulla osta a che:

- i concorrenti possano valersi dei requisiti di esperienza richiesti ai punti 5.1., 5.2. e .5.3 dell'art. 3 del Disciplinare appartenenti a società del medesimo gruppo, ovvero a società controllanti, a società controllate o a società controllate dalla medesima società controllante,
- i concorrenti possano valersi dei requisiti esperienza richiesti ai punti 5.1., 5.2. e .5.3 dell'art. 3 del Disciplinare appartenenti a soggetti terzi.

Nei casi sopra richiamati, i concorrenti dovranno produrre:

1. dichiarazione relativa al requisito di cui intendono avvalersi e di quale sia il soggetto dei cui requisiti intendono avvalersi;
2. dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b. del Disciplinare resa dal soggetto dei cui requisiti il concorrente intendono avvalersi (impresa ausiliaria);
3. dichiarazione dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di cui il concorrente alla procedura intende avvalersi;
4. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata del mantenimento della partecipazione acquisita in RetiAmbiente s.p.a., i requisiti di cui il concorrente è carente;

5. originale o copia autentica del contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente i requisiti di cui questi è carente per tutta la durata del mantenimento della partecipazione acquisita in RetiAmbiente s.p.a.
6. dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta di non partecipare alla procedura in proprio o quale impresa consorziata, in raggruppamento di imprese con altri soggetti o in ogni altra forma prevista dal Disciplinare.
7. Nel caso in cui i concorrenti intendano valersi dei requisiti di un'impresa appartenente al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 5, essi potranno presentare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale attestano e precisano l'esistenza del rapporto di controllo.

Ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse nei termini prescritti dal Disciplinare, i concorrenti potranno limitarsi a presentare la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1 e 7. Essi saranno ammessi con riserva alle fasi successive, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, punto 8, del Disciplinare. La riserva sarà sciolta prima dell'avvio della fase del dialogo competitivo a condizione che, nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione, venga integrata la documentazione sopra elencata.

Si avverte che, in analogia con quanto stabilito dall'art. 49, comma 8, del d.lgs. 163/06, non è consentito, a pena di esclusione, che più concorrenti possano valersi della medesima impresa ausiliaria.

Quesito n. 4:

Con riferimento al requisito richiesto nel disciplinare di gara al punto 5.1, siamo a chiedere precisazioni in merito in particolare cosa si intende per “*esperienza di pianificazione economico-finanziaria*” e per “*gestione di programmi di investimento (...) a supporto dell’assetto produttivo (...)*”.

Risposta:

Si intende che il soggetto imprenditoriale abbia, nel periodo e nel rispetto dei valori economici previsti dal punto 5.1 dell'art. 3 del Disciplinare, maturato esperienza, in via esemplificativa, in almeno una delle seguenti attività:

- predisposizione, gestione, e/o monitoraggio di *budget* annuali, o pluriennali, di investimento di risorse a supporto di impianti produttivi aziendali, anche se dedicati a singole *business unit* / divisioni / aree territoriali / linee di servizio-investimento;
- predisposizione gestione e monitoraggio di piani industriali con collegati programmi di investimento di risorse a supporto di impianti produttivi aziendali;
- predisposizione di bilanci previsionali a supporto di decisioni di investimento di risorse per impianti produttivi aziendali e gestione degli investimenti medesimi;
- predisposizione e gestione di programmi di spesa / investimento relativi alla realizzazione, e/o manutenzione (ordinaria o straordinaria), e/o incremento, e/o sviluppo, e/o sostituzione, e/o reingegnerizzazione, di impianti produttivi aziendali.

Segnatamente, per “*predisposizione*” si intendono le attività necessarie all'approntamento dei piani, programmi, *budget* sopra richiamati, mentre per “*gestione*” si intende la partecipazione alle attività necessarie alla effettiva realizzazione degli investimenti programmati.

Quesito n. 5:

Relativamente al requisito di cui all'Articolo 3, capoverso 5.1 del disciplinare in ordine alla richiesta *“esperienza di pianificazione economico-finanziaria e gestione di programmi di investimento per volumi non inferiori ad € 30.000.000,00 (€ trentamilioni/00), effettuati negli ultimi 5 anni (2006-2010) a supporto dell’assetto produttivo di una o più aziende che abbiano avuto in tale quinquennio un fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00 (€ centomilioni/00) e/o una media di 1.000 dipendenti”*, vengono chiesti i seguenti 2 chiarimenti:

- 1) se il soggetto che deve avere maturato il requisito di esperienza richiesto possa/debba essere: (i) un investitore (banca o impresa); (ii) un consulente dell’investitore; (iii) altro soggetto (in tale ultima ipotesi eventualmente esemplificando di quale soggetto possa trattarsi);

Risposta:

L’esperienza di pianificazione economico-finanziaria e gestione di programmi di investimento (...) deve essere posseduta dal soggetto imprenditoriale (art. 3, punto 1, del Disciplinare) che, singolarmente o in raggruppamento, intenda presentare la manifestazione di interesse Tale soggetto deve aver curato sia le attività di predisposizione dei piani economico/finanziari di investimento richiamati dal Disciplinare che la gestione degli stessi, intesa quest’ultima come la partecipazione alle attività necessarie a che detti investimenti siano stati effettivamente realizzati; pertanto, subordinatamente al possesso di tale requisito:

- (i) il soggetto può essere un investitore;
- (ii) il soggetto può essere un consulente dell’investitore se l’attività di predisposizione dei piani/programmi di cui sopra, è / è stata accompagnata anche dalla gestione di detti programmi;
- (iii) altro soggetto, quale ad esempio un ex responsabile pianificazione o ex direttore finanziario di altra azienda che possieda il requisito di esperienza richiesto, e sia oggi alle dipendenze del soggetto imprenditoriale.

- 2) anche in ragione del precedente quesito, se sia da ritenersi corretto che gli € 30.000.000,00 richiesti si riferiscano ad operazioni svolte dalla/e impresa/e fruitrice/i della consulenza o a cui/alle quali è stato erogato il finanziamento e che la/le stessa/e abbiano altresì avuto- nel medesimo periodo considerato – un fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00 (€ centomilioni/00) e/o una media di 1.000 dipendenti;

Risposta:

Tutti i soggetti imprenditoriali possono concorrere, con l’avvertenza che relativamente all’attività di consulenza, se per questa si intende la sola predisposizione dei piani/programmi di cui sopra, tale attività, ove non accompagnata dalla gestione di detti programmi, non è sufficiente ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti.

Quesito n. 6

Relativamente al requisito di cui all'Articolo 3, capoverso 5.2 del Disciplinare in ordine alla *“esperienza almeno triennale nella gestione del ciclo finanziario e commerciale, derivante da attività di bollettazione e riscossione di tariffa o da altre attività”*, vengono chiesti i seguenti 2 chiarimenti:

- 1) se il soggetto che deve avere maturato il requisito di esperienza richiesto possa/debba essere: (i) un istituto di credito o altra impresa eventualmente coinvolta nella gestione del ciclo finanziario e commerciale, derivante da attività di bollettazione e riscossione di tariffa o in un segmento di suddette attività; (ii) un impresa che gestisce, in tutto o in parte i servizi di bollettazione o segmenti di questi; (iii) altro soggetto che eventualmente svolga servizi di consulenza in materia, anche a supporto di servizi resi dai precedenti e suindicati soggetti;

Risposta:

La definizione *“esperienza almeno triennale nella gestione del ciclo finanziario e commerciale, derivante da attività di bollettazione e riscossione di tariffa o da altre attività”* si intende innanzitutto riferita, come è detto espressamente, alla *“gestione”* delle attività che compongono il ciclo finanziario e commerciale della tariffa. Non è quindi sufficiente una mera attività di consulenza. La *“gestione”* deve inoltre riguardare sia il ciclo finanziario che quello commerciale e, pertanto, sia le attività di bollettazione e riscossione che quelle di carattere finanziario ad esse connesse. Può anche trattarsi di attività svolte solo parzialmente, purché ricomprendano entrambi i profili, finanziario e commerciale, sopra descritti.

In particolare, subordinatamente al rispetto di quanto precedentemente enunciato:

- (i) il soggetto può essere: *un istituto di credito o altra impresa eventualmente coinvolta nella gestione del ciclo finanziario e commerciale, derivante da attività di bollettazione e riscossione di tariffa o in un segmento di tale attività;*
- (ii) il soggetto può essere: *una impresa che gestisce, in tutto o in parte i servizi di bollettazione o segmenti di questi;*
- (iii) il soggetto NON può essere: *altro soggetto che eventualmente svolga servizi di consulenza in materia anche a supporto di servizi resi dai precedenti e suindicati soggetti;*

- 2) cosa debba intendersi per *“altre attività”*;

Risposta:

“Altre attività” sono quelle accessorie e strumentali o comunque strettamente connesse a quelle appena indicate.

Quesito n. 7

Relativamente alla composizione di una, costituenda o costituita, Associazione Temporanea di Imprese (ATI), vengono formulati i seguenti 3 chiarimenti:

1) in relazione alle facoltà previste dal combinato disposto di cui capoversi 2,4 e 8 dell'Articolo 3, se: (i) la facoltà di raggruppare altri soggetti sia ammessa anche per quelle ATI che – in fase di manifestazione di interesse – hanno già dimostrato l'integrale possesso dei requisiti richiesti; (ii) a prescindere dalla circostanza che l'ATI abbia o meno dimostrato l'integrale possesso dei requisiti richiesti in fase di manifestazione di interesse, possano essere successivamente aggregati in ATI solo soggetti già autonomamente “prequalificati” ovvero possano essere aggregati soggetti esterni non già autonomamente “prequalificati”.

Risposta:

(i) E' consentita la facoltà di raggruppare altri soggetti anche per quelle ATI che – in fase di manifestazione di interesse – hanno già dimostrato l'integrale possesso dei requisiti richiesti; si intende che, in questo caso, le imprese che presentano la manifestazione di interesse devono formulare espressa riserva di integrazione del raggruppamento, ai sensi dell'art. 3, punto 8 del Disciplinare medesimo.

(ii) Non è prevista, nella presente procedura, un'attività tecnicamente qualificabile come “prequalificazione”, propria di altre procedure codificate. E' viceversa previsto che coloro che presentano la manifestazione di interesse siano in possesso di determinati requisiti, previsti dal Disciplinare, la cui sussistenza sarà verificata al momento della presentazione della predetta manifestazione di interesse oppure, in caso di integrazione del raggruppamento in una fase successiva, come stabilito dalle norme richiamate in precedenza, al momento in cui verrà effettuata tale integrazione; è consentito peraltro aggregare nell'ATI anche soggetti che non abbiano già manifestato interesse autonomamente (in caso l'ATI possedesse già i requisiti si applica quanto specificato già al punto (i)).

2) se (i) è prevista una percentuale minima di possesso di requisiti da parte della mandataria dell'ATI offerente; (ii) i possessori di almeno il 40% dei requisiti indicati ai capoversi 5.1 e 5.3, come richiesto al capoverso 7 del medesimo articolo, possano anche essere mandanti all'interno dell'ATI offerente.

Risposta:

La condizione che nel raggruppamento vi sia un'impresa che soddisfi almeno il 40% dei requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.3 del Disciplinare, non deve necessariamente essere soddisfatta dall'impresa che assume il ruolo di capogruppo/mandataria, quindi tali requisiti possono essere soddisfatti anche da imprese mandanti.

3) se più in generale ed in caso di ATI mista, fermo restando il possesso in capo ad un unico soggetto della percentuale minima del 40% rispettivamente del requisito di cui al punto 5.1 e del requisito di cui al punto 5.3, la restante quota di suddetti requisiti ed il requisito di cui al punto 5.2 possano essere oggetto di integrale cumulabilità/frazionabilità tra più soggetti.

Risposta:

Si; garantita la condizione che una delle imprese facenti parte del raggruppamento possieda almeno il 40% dei requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'art.3 del Disciplinare, al completamento dei requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.3 art. 3 del Disciplinare ed al soddisfacimento del requisito di cui al punto 5.2 possono quindi contribuire cumulativamente le altre imprese del raggruppamento.

Quesito n. 8

Relativamente al requisito di cui all'Articolo 3, capoverso 5.1 del Disciplinare in ordine alla richiesta *“esperienza di pianificazione economico – finanziaria e gestione di programmi di investimento per volumi non inferiori ad € 30.000.000,00 (€ trentamiloni/00), effettuati negli ultimi 5 anni (2006-2010) a supporto dell’assetto produttivo di una o più aziende che abbiano avuto in tale quinquennio un fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00 (€ centomiloni/00) e/o una media di 1.000 dipendenti”*, vengono richiesti i seguenti due chiarimenti:

- 1) se il requisito economico pari a 30 milioni deve intendersi riferito all'importo degli investimenti effettuati o anche solo pianificati nel quinquennio.

Risposta:

Per il requisito economico in oggetto si intendono investimenti pianificati ed effettuati; una sola delle due condizioni non è sufficiente a soddisfare il requisito;

Si intendono per *“gestione di programmi di investimento”* anche la realizzazione e manutenzione delle immobilizzazioni materiali , pertanto se il valore medio delle immobilizzazioni materiali risultanti dai bilanci degli ultimi 5 anni (2006-2010) è uguale o superiore ad € 30.000.000,00 (€ trentamiloni/00) questo è pienamente soddisfacente per ottemperare al requisito in oggetto

- 2) se ai fini del *“fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00 (€ centomiloni/00)”* lo stesso possa essere dimostrato con riferimento al fatturato di imprese socie di società di progetto/veicolo appositamente costituita per la realizzazione dell'investimento e nei confronti della quale è stata prestata l'attività di pianificazione e gestione.

Risposta:

Relativamente al *“fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00”*, esso può anche riferirsi anche ad *“imprese socie di società di progetto/veicolo appositamente costituita per la realizzazione dell’investimento,”* purché in favore di tali soggetti siano state curate sia le attività di pianificazione che di *gestione* dell'investimento, intendendosi con quest'ultima espressione la partecipazione, ad opera del soggetto che concorre alla presente procedura, delle attività necessarie alla realizzazione dell'investimento medesimo

Quesito n. 9

Relativamente alla dimostrazione circa il possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare, si chiede di specificare se (i) è applicabile l'istituto dell'avvalimento ed eventualmente in quali modalità se difforni da quelle di cui al DLgs 163/2006 e s.m.i. ed inoltre, in caso di ammissione dell'avvalimento, se (ii) tale istituto possa essere utilizzato solo in fase di manifestazione di interesse o anche in fasi successive in relazione a quanto previsto all'art. 3, punto 8.

Risposta:

L'istituto dell'avvalimento è strettamente correlato alla disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, presupponendo l'esistenza di un'impresa ausiliaria cui viene commissionata l'esecuzione di una parte dei lavori, servizi e forniture oggetto della gara, esso non appare compatibile, *così come disciplinato dal d.lgs. 163/06*, con questa fase della procedura. Diversa la valutazione che potrà eventualmente farsi nelle fasi successive ed in particolare nel momento in cui si provvederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 3, punto 9, del disciplinare, degli "specifici compiti operativi" da affidare al socio privato.

Ciò premesso, occorre tuttavia precisare come costituisca un principio consolidato del diritto comunitario quello per cui un'impresa appartenente ad un gruppo possa valersi, ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, dei requisiti propri di altra impresa appartenente al medesimo gruppo della prima (*Corte di Giustizia CE, C-389/92, Ballast Nedam Groep I*). Ciò corrisponde alla nozione comunitaria di impresa, la quale pone l'accento sulla unitarietà del soggetto economico, indipendentemente dalla distinta personalità giuridica delle singole società. Parimenti, si evince sempre dal diritto comunitario che un operatore economico che concorra ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica possa comunque "*fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi*". Tale previsione, inserita nella direttiva 2004/18 CE (art. 47, par. 5) può ritenersi espressione di un principio generale, applicabile anche al di fuori della specifica disciplina dei pubblici appalti.

Facendo applicazione di questi principi e ferma restando l'inapplicabilità dell'istituto dell'avvalimento così come specificamente e strettamente configurato – per altri fini – nel d.lgs. 163/06, nulla osta a che:

- i concorrenti possano valersi dei requisiti di esperienza richiesti ai punti 5.1., 5.2. e .5.3 dell'art. 3 del Disciplinare appartenenti a società del medesimo gruppo, ovvero a società controllanti, a società controllate o a società controllate dalla medesima società controllante,
- i concorrenti possano valersi dei requisiti esperienza richiesti ai punti 5.1., 5.2. e .5.3 dell'art. 3 del Disciplinare appartenenti a soggetti terzi.

Nei casi sopra richiamati, i concorrenti dovranno produrre:

8. dichiarazione relativa al requisito di cui intendono avvalersi e di quale sia il soggetto dei cui requisiti intendono avvalersi;
9. dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b. del Disciplinare resa dal soggetto dei cui requisiti il concorrente intendono avvalersi (impresa ausiliaria);
10. dichiarazione dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di cui il concorrente alla procedura intende avvalersi;
11. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata del mantenimento della partecipazione acquisita in RetiAmbiente s.p.a., i requisiti di cui il concorrente è carente;
12. originale o copia autentica del contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente i requisiti di cui questi è carente per tutta la durata del mantenimento della partecipazione acquisita in RetiAmbiente s.p.a.

13. dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta di non partecipare alla procedura in proprio o quale impresa consorziata, in raggruppamento di imprese con altri soggetti o in ogni altra forma prevista dal Disciplinare.
14. Nel caso in cui i concorrenti intendano valersi dei requisiti di un'impresa appartenente al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 5, essi potranno presentare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale attestano e precisano l'esistenza del rapporto di controllo.

Ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse nei termini prescritti dal Disciplinare, i concorrenti potranno limitarsi a presentare la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1 e 7. Essi saranno ammessi con riserva alle fasi successive, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, punto 8, del Disciplinare. La riserva sarà sciolta prima dell'avvio della fase del dialogo competitivo a condizione che, nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione, venga integrata la documentazione sopra elencata.

Si avverte che, in analogia con quanto stabilito dall'art. 49, comma 8, del d.lgs. 163/06, non è consentito, a pena di esclusione, che più concorrenti possano valersi della medesima impresa ausiliaria.

Quesito n. 10

In relazione a quanto previsto nel Disciplinare e, in particolare, con riguardo ai paragrafi 2, 4 e 8 dell'art. 3, ai fini della facoltà di partecipazione alla procedura in ATI (costituita o costituenda) ed in relazione al possesso da parte di questa di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis*, vengono formulati i seguenti 3 chiarimenti:

- 1) Quale sia il momento/fase della procedura entro e non oltre il quale è legittimamente consentito che i soggetti che hanno già presentato manifestazione di interesse possano aggregare in ATI costituita o costituenda – ai fini della presentazione dell'offerta – altri operatori economici che hanno a loro volta già presentato manifestazione di interesse.

Risposta:

Si precisa che ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, a decorrere dall'avvio della fase di dialogo competitivo non sono più ammesse modifiche dei raggruppamenti dei concorrenti. La comunicazione dell'avvio della fase di dialogo competitivo avverrà con apposita lettera di invito, nella quale verrà esplicitamente indicato il termine perentorio entro il quale completare il proprio raggruppamento.

Tale possibilità è riservata, in coerenza con quanto previsto nel disciplinare di gara all'Art. 3 comma 8, ai soli concorrenti che, in sede di presentazione della manifestazione di interesse ne abbiano fatto espressa riserva.

- 2) Se l'aggregazione in ATI costituita o costituenda – ai fini della presentazione dell'offerta- possa avvenire sia tra soggetti che hanno già presentato manifestazione di interesse singolarmente sia che hanno già presentato manifestazione di interesse in ATI costituita o costituenda anche con distinti operatori economici rispetto a quelli con cui presenteranno l'offerta.

Risposta:

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 8 è possibile che il raggruppamento modifichi la sua composizione anche aggregando soggetti inizialmente presenti in altri raggruppamenti purché di ciò sia stata fatta riserva al momento della manifestazione d'interesse.

3) Se l'aggregazione in ATI costituita o costituenda – ai fini della presentazione dell'offerta- possa avvenire con qualsiasi soggetto che ha già presentato manifestazione di interesse e dichiarato il possesso di tutti o di parte dei requisiti ai sensi del paragrafo 5.1, 5.2, 5.3 dell'articolo 3 del Disciplinare;

Risposta:

Si ritiene di poter rispondere affermativamente anche in questo caso per quanto sopra richiamato in caso di espressa riserva al momento della manifestazione di interesse.

Livorno, 12.03.2012

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Michele Francesco Pinotti